



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 21 maggio 2014

Protocollo : 57732

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni
Interregionali/Regionali/Interprovinciale
dell' Agenzia delle dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

All' Unioncamere
Unione delle Camere di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura
P.zza Sallustio n.21 – 00187 ROMA

OGGETTO: Carnet ATA – esportazione temporanea di merci applicazione degli artt. 797 e 798 del Reg.to CEE 2454/93

Si fa seguito alla circolare n.146/D del 24.07.2000 contenente le istruzioni di servizio per l'applicazione della Convenzione ATA, per comunicare un chiarimento acquisito in sede comunitaria (Comitato Codice Doganale sez. procedure speciali del 1° aprile u.s.) riguardante il paragrafo relativo agli "Adempimenti della dogana alla T.E."

In particolare, a seguito di un quesito posto dall' Unioncamere, è stato chiesto al Comitato se, in applicazione dell' art.797 par.2 del Reg.to CEE 2454/1993, è possibile svolgere le formalità di esportazione temporanea in un qualsiasi ufficio doganale all'interno del territorio comunitario oppure è necessario vincolare le merci all'esportazione presso un ufficio doganale presente nello Stato membro dove è stato emesso il carnet ATA, effettuando poi l'uscita dal territorio comunitario in un qualsiasi ufficio di uscita.

Dalla discussione tenuta nell'ambito del Comitato è emerso che è possibile svolgere le formalità di esportazione in qualsiasi ufficio di uscita dal territorio comunitario a prescindere dal luogo di emissione del carnet ATA.

Conseguentemente, nel caso in cui la merce non venga reimportata, ma resti all'estero, la dichiarazione di esportazione definitiva dovrà essere presentata nell'ufficio dove a suo tempo erano state effettuate le formalità di esportazione temporanea, così come indicato nell' art.798 del Reg.to CEE 2454/1993.

Il Direttore Centrale

f.to Dr.ssa Cinzia Bricca

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93"